

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1583

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto con il Ministro del tesoro

(DINI)

e col Ministro della sanità

(GUZZANTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1995

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'Ospedale pediatrico «Bambino Gesù» ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
Ratifica	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 13 dell'articolo 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria, prevede che i rapporti tra l'Ospedale pediatrico «Bambino Gesù», di proprietà della Santa Sede, e le Autorità italiane siano definiti da appositi accordi tra la Santa Sede ed il Governo italiano.

Il negoziato con la Santa Sede è stato molto laborioso e complesso, trattandosi di realizzare l'inserimento nella rete sanitaria italiana di un ente facente capo ad un ente straniero, il che ha comportato un'intensa consultazione con le amministrazioni più direttamente interessate (Sanità, Tesoro, Regione Lazio).

A conclusione del negoziato, il 15 febbraio l'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Bruno Bottai, munito dei pieni poteri, ha proceduto alla firma dell'Accordo con la controparte, rappresentata per l'occasione da S.E.R. Mons. Jean Louis Tauran, segretario per i rapporti con gli Stati.

Sotto l'aspetto finanziario, il testo dell'Accordo, che non comporta oneri aggiuntivi per l'Esercizio, persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

riconoscere all'Ospedale il corrispettivo delle prestazioni rese sulla base delle tariffe valide su piano nazionale;

provvedere al finanziamento delle spese attraverso i fondi del Piano sanitario nazionale;

assicurare le liquidazioni periodiche di quanto spettante all'Ospedale a cura del Ministero del tesoro, che erogherà in quote trimestrali, a titolo di acconto, il 90 per cento di quanto corrisposto per l'anno precedente, procedendo in seguito al conguaglio e ripartendo gli oneri sostenuti tra le regioni da cui provengono i pazienti benefi-

ciari di prestazioni da parte dell'Ospedale (articolo 11).

Inoltre l'Accordo, che evidenzia la natura di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell'Ospedale pediatrico «Bambino Gesù», stabilisce precisi vincoli all'attività dell'Ospedale in modo da garantire la prestazione di servizi conformi ai parametri dell'ordinamento sanitario nazionale.

In particolare:

le opere di ampliamento, trasformazione ed ammodernamento dell'Ospedale, che comportino maggiori oneri per lo Stato italiano sono concordate con il Ministero della sanità, d'intesa con la regione Lazio, in base alle norme dell'ordinamento italiano vigente (articolo 1, comma 2);

l'attività dell'Ospedale si svolge nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale (articolo 2);

ogni variazione delle divisioni e dei servizi è preventivamente concordata con il Ministero della sanità, sentita la regione interessata, al fine di assicurare il rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale (articolo 3, comma 2);

l'ordinamento dei servizi e il regolamento del personale si conformano, per quanto compatibile, a quanto prescritto per le Istituzioni ospedaliere riconosciute Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (articolo 3, comma 3);

l'attività sanitaria dell'Ospedale è sottoposta alla vigilanza ed al controllo delle Autorità e delle Istituzioni sanitarie competenti secondo l'ordinamento italiano vigente (articolo 4);

è riconosciuta la facoltà dell'Ospedale di procedere alla formazione ed all'aggiornamento professionale di operatori sanitari, nonché allo svolgimento di studi, ricerche

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed attività scientifiche e didattiche nel campo medico e sociale. All'accreditamento delle strutture di formazione del personale provvede il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 7, comma 1);

per l'esercizio della libera professione intramuraria è riservata una quota non superiore al 10 per cento dei posti letto per l'istituzione di camere a pagamento (articolo 9);

l'Ospedale fornisce trimestralmente al Ministero della sanità ed alle regioni e province autonome interessate le relative contabilità per singolo caso per le prestazioni rese (articolo 11, comma 2);

le prestazioni erogate a cittadini stranieri non residenti in Italia che hanno diritto all'assistenza in base alla normativa vigente sono rimborsate direttamente dal Ministero della sanità o dal Ministero dell'interno in base alla specifica competenza (articolo 11, comma 6).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'Ospedale pediatrico «Bambino Gesù» ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA SANTA SEDE PER REGOLARE
I RAPPORTI TRA L'OSPEDALE PEDIATRICO "BAMBINO GESU'" ED IL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La Santa Sede ed il Governo Italiano:

Visto che ai sensi dell'art. 4, comma 13, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 i rapporti tra l'Ospedale Bambino Gesù, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi del Decreto interministeriale del 13 maggio 1985, appartenente alla Santa Sede, e il Servizio Sanitario Nazionale relativamente all'attività assistenziale sono disciplinati da apposito accordo da stipularsi tra la Santa Sede e il Governo italiano;

Considerato che gli anzidetti rapporti, per effetto del sopracitato Decreto Legislativo n. 502 del 1992, non possono continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nella Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (art. 41);

Nell'intento di dare applicazione al disposto del succitato art. 4 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, salvo successiva revisione della disciplina convenzionale, ed

avendo anche presenti le pertinenti disposizioni del Trattato .
Lateranense,

convengono quanto segue :

Art. 1

1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra l'Ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede (con le sue dipendenti strutture, ivi comprese quelle di Palidoro, Santa Marinella e di Via Baldelli in Roma) e il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi e in prima attuazione dell'art. 4, comma 13, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 relativamente all'assistenza prestata a cittadini italiani e agli altri soggetti a tali fini equiparati secondo l'ordinamento italiano.

2. Le opere di ampliamento, trasformazione e ammodernamento degli edifici destinati alle strutture, che comportino maggiori oneri per lo Stato italiano, sono preventivamente concordate con il Ministero della Sanità d'intesa con la Regione Lazio, in base alle norme dell'ordinamento italiano vigenti.

Art. 2

L'Ospedale Bambino Gesù con le strutture dallo stesso dipendenti assicura l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente nello Stato italiano, nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale.

Art. 3

1. L'Ospedale comunica al Ministero della Sanità, entro 30 giorni dall'approvazione del presente accordo, i servizi e le divisioni con il relativo numero dei posti letto, ivi compresi quelli per l'assistenza diurna, la pianta organica in atto, nonché l'elenco nominativo dei dipendenti in servizio con l'indicazione delle rispettive qualifiche con riferimento alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

2. Il Ministero della Sanità verifica la sussistenza degli elementi di cui al comma 1. Ogni variazione delle divisioni e dei servizi è preventivamente concordata con il Ministero della Sanità, sentita la Regione interessata, al fine di assicurare il rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

3. L'ordinamento dei servizi e il regolamento del personale sono adeguati, nel rispetto della natura dell'Ente e per la parte compatibile, ai principi della disciplina dei servizi e del personale delle Istituzioni ospedaliere riconosciute istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ed a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e sono approvati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 269.

4. Nulla è innovato alla vigente disciplina normativa che regola il riconoscimento di titoli e servizi acquisiti dal personale.

Art. 4

L'attività sanitaria dell'Ospedale e delle dipendenti strutture è sottoposta alla vigilanza e al controllo delle Autorità e Istituzioni sanitarie competenti secondo l'ordinamento italiano vigente.

Art. 5

1. L'accesso alla struttura ospedaliera è consentito nei limiti della ricettività dei posti letto di cui all'art. 3, comma 1.

2. Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le disposizioni di legge italiane che disciplinano le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria nei presidi ospedalieri pubblici.

3. Per comprovati, eccezionali motivi, l'Ospedale può accettare malati anche in soprannumero rispetto ai posti letto, dandone immediata comunicazione al Ministero della Sanità.

Art. 6

L'Ospedale può avvalersi della facoltà di acquistare direttamente dai produttori le specialità medicinali e gli altri medicinali prodotti industrialmente.

Art. 7

L'Ospedale può, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992,

a) provvedere alla formazione, ivi compresa quella specialistica, e all'aggiornamento professionale di operatori sanitari (personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione), nonché alla promozione e svolgimento

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di studi, ricerche ed attività scientifiche e didattiche nel campo medico e sociale. All'accREDITAMENTO delle strutture di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione provvede il Ministero della Sanità d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

b) stipulare convenzioni con Università italiane o altre strutture sanitarie pubbliche e private per esigenze assistenziali di ricerca e di insegnamento, nonché per la formazione degli operatori sanitari di cui alla lett. a) e degli specializzandi;

c) contribuire, mediante opportune intese con i competenti organi, alla realizzazione degli obiettivi in campo assistenziale e della ricerca previsti dalla programmazione statale e regionale nonché da leggi e disposizioni vigenti.

Art. 8

1. L'attività didattica è svolta nel pieno rispetto della personalità del paziente e, ove richiesto, con il suo consenso.

2. L'attività di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, è svolta con il consenso informato del paziente o di chi ne esercita la tutela.

Art. 9

1. Per l'esercizio della libera professione intramuraria è riservata una quota non superiore al 10% dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento.

2. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero professionale, in vigore del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi differenziata in relazione al tipo degli interventi stessi.

Art. 10

1. Nel caso di interruzione temporanea di uno o più servizi assistenziali, l'Ospedale ne dà immediata comunicazione al Ministero della Sanità.

2. Il Ministero della Sanità, compiuti i necessari accertamenti, può autorizzare l'Ospedale ad avvalersi dei servizi di altre strutture pubbliche o convenzionate che abbiano manifestato la propria disponibilità al riguardo, fissando un congruo termine entro il quale i servizi possono essere ripristinati.

Art. 11

1. In deroga alle procedure previste dal Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, il Ministero del Tesoro provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1995, su proposta del Ministero della Sanità, a valere sulle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente spettanti alle Regioni e Province autonome, all'assegnazione, direttamente all'Ospedale Bambino Gesù, delle somme dovute per le prestazioni rese dallo stesso Ospedale e liquidate sulla base dei criteri e modalità previsti dall'art. 8, commi 5 e 6, del citato Decreto Legislativo n. 502 del 1992.

2. L'Ospedale Bambino Gesù fornisce trimestralmente al Ministero della Sanità e alle Regioni e Province autonome interessate le relative contabilità per singolo caso delle prestazioni rese.

3. Nelle more delle proposte di assegnazione di cui al comma 1, il Ministero del Tesoro è autorizzato ad erogare in quote trimestrali a titolo di acconto il 90% di quanto corrisposto nell'anno precedente.

4. Per l'anno 1995 l'acconto di cui al comma 3 è commisurato al 90% delle somme dovute a tale titolo dalla Regione Lazio nell'anno 1993.

5. Il Ministro del Tesoro, su proposta del Ministro della Sanità, provvede al conguaglio fra le Regioni e Province autonome, sulle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente alle stesse spettanti, dei rapporti di debito e credito sorti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. Le prestazioni erogate a cittadini stranieri non residenti in Italia che hanno diritto all'assistenza da parte del Servizio Sanitario Nazionale in base alla normativa vigente sono evidenziate con apposita contabilità e rimborsate direttamente all'Ospedale dal Ministero della Sanità o dal Ministero dell'Interno in relazione alla specifica competenza.

Art. 12

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 269 del 30 giugno 1993, l'attività di ricerca dell'Ospedale Bambino Gesù è disciplinata quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico secondo le modalità previste dal citato decreto e successive modificazioni, per gli istituti di ricovero e cura aventi personalità giuridica pubblica.

Art. 13


1. Il presente accordo entra in vigore al momento dell'ultima notifica dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Fino alla data di operatività dell'accordo continuano ad applicarsi all'Ospedale Bambino Gesù le disposizioni che attualmente ne regolano l'attività.

Fatto nella Città del Vaticano in duplice originale, il quindici febbraio millenovecentonovantacinque.

Per la

Santa Sede



Per la

Repubblica Italiana

